



## IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

Vista la legge della Regione dell'Umbria del 28 marzo 2006, n. 6 *"Norme sul diritto allo studio universitario"* (B.U. n. 16 del 5.04.2006), in particolare l'articolo 7, così come modificato dalla legge regionale 27 marzo 2017, n. 2, che prevede l'istituzione di una *"Commissione di Garanzia degli studenti"* (già *"Commissione di controllo degli studenti"*), per la durata in carica di un biennio, composta da nove studenti di cui sette dell'Università degli Studi di Perugia, uno dell'Università per Stranieri di Perugia ed uno degli altri Istituti indicati all'art. 2 della stessa legge;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente in particolare la Parte Prima, Titolo Quinto *"Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche"*, articoli da 26 a 31;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2016, n. 15, con il quale è stata costituita la *"Commissione di Controllo degli Studenti"*, la quale svolge, dalla data di entrata in vigore della succitata legge regionale 2 /2017 e fino alla naturale scadenza, le funzioni e i compiti di *"Commissione di Garanzia degli studenti"*;

Tenuto conto che il mandato della sig.a Annapaola Barboni, rappresentante elettiva dell'Università per Stranieri di Perugia nella predetta *Commissione* nominata con il suddetto DPGR di costituzione, terminerà in data 11 febbraio 2018;

Tenuto conto dell'articolo 26 del Regolamento di Ateneo che recita: *"...Le elezioni, ove possibile, sono concentrate in unico turno elettorale ed hanno luogo, di norma, in un periodo in cui sia assicurata la più ampia affluenza degli studenti..."*;

Ritenuto, pertanto, di indire, per i giorni **13 e 14 novembre 2017**, nuove elezioni per la nomina di un rappresentante degli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia nella succitata *Commissione* che abbiano luogo nelle stesse date previste per il rinnovo di varie rappresentanze interne all'Ateneo;

Ritenuta l'opportunità di nominare una Commissione Elettorale Unica e un Seggio Elettorale Unico, per tutte le procedure elettorali indette per la stessa data,

## d e c r e t a

**1.** di indire per i giorni **13 e 14 novembre 2017** le votazioni per l'elezione di un rappresentante degli studenti dell'Università per Stranieri di Perugia nella *"Commissione di Garanzia degli studenti"*, ex art. 7 L.R. n. 6 del 28.03.2006, per la durata in carica di un biennio e decorrere dal Decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale.

**2.** di stabilire inoltre quanto segue:

### 2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso il Campus Universitario (Palazzina Valitutti) di via Carlo Manuali il giorno **13 novembre 2017**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e **14 novembre 2017**, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.



## 2.2 Commissione elettorale

Per gli adempimenti relativi alle votazioni dei giorni **13 e 14 novembre 2017** è nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale Unica (nel prosieguo Commissione Elettorale) composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali; per pubblicare l'elenco dei candidati; per dirimere controversie in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

Per gli adempimenti previsti per i giorni **13 e 14 novembre 2017** è costituito con provvedimento del Rettore un Seggio Elettorale Unico (nel prosieguo Seggio Elettorale) composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due scrutatori da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo, studenti iscritti aventi diritto al voto, che non siano candidati, da individuare tra quelli eventualmente indicati dai presentatori di lista
- c) un Segretario da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria B o C
- d) due supplenti da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo, studenti iscritti aventi diritto al voto, che non siano candidati, da individuare tra quelli eventualmente indicati dai presentatori di lista.

In nessun caso può essere nominato componente del Seggio colui che sia presentatore di lista.

Al Seggio Elettorale possono accedere gli elettori, i candidati, i presentatori di lista e gli eventuali rappresentanti di lista, oltre che i componenti della Commissione Elettorale e il personale addetto all'Ufficio dell'Amministrazione competente per le procedure elettorali.

## 2.4 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2017/2018, ai Corsi di laurea e di laurea magistrale o che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*.

L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea e di laurea magistrale.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

## 2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato



In data **2 novembre 2017**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro il **3 novembre 2017**.

La Commissione decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

## 2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti per ciascun organo collegiale.

Ciascuna lista può comprendere un solo candidato.

La lista, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista.

Il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato, né può far parte del Seggio Elettorale. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti e può segnalare un elettore quale rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

Ogni lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di 5 (cinque) sottoscrittori, incluso il presentatore di lista, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste.

Il presentatore di lista entro e non oltre le ore 13:00 del giorno **6 novembre 2017**, provvede a consegnare la lista presso il "Servizio Organi Collegiali" dell'Ateneo, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, è tenuto a depositare, debitamente compilati, gli appositi moduli reperibili nel sito istituzionale e nei quali siano indicati:

- una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico
- il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- i nominativi (cognome e nome) dei candidati con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola
- la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista stessa e quella del presentatore è resa autentica a cura del Responsabile del "Servizio Segreteria corsi di laurea e didattica", aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nonché il lunedì, il mercoledì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00
- l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato
- l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata sempre dal Responsabile del "Servizio Segreteria corsi di laurea e didattica".

All'atto della presentazione, il presentatore di lista può indicare il nominativo di un elettore, che non sia candidato, disposto a svolgere le funzioni di scrutatore nel Seggio Elettorale; può altresì designare un elettore, che non sia candidato, come rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio competente trasmette la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.



È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale le liste, previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità. Qualora la Commissione rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il presentatore di lista ad eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione. Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica.

Le liste, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo il **7 novembre 2017**.

## 2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari, unicamente negli spazi assegnati dall'Amministrazione, previa richiesta al Rettore da parte dei presentatori di lista interessati. La propaganda è consentita a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale che, qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università, trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di un'intera lista.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi universitari.

## 2.8 Adempimenti preliminari

Nel primo giorno delle votazioni, con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali, i componenti del Seggio Elettorale Unico si riuniscono presso il Campus Universitario (Palazzina Valitutti) di Via Carlo Manuali per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero
- b) elenco degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, elencate secondo l'ordine di presentazione
- d) urna per la raccolta delle schede votate.

L'elenco degli elettori, le liste e le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

## 2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente paragrafo 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che, non compresi in tale elenco, si presentino a votare muniti di autocertificazione di regolare iscrizione, che sarà immediatamente accertata a cura del Seggio Elettorale presso il "Servizio Segreteria Corsi di laurea e didattica".



L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.

L'elettore appone la propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto e prende in consegna una scheda.

Il voto è personale e segreto. Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina solo previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per l'unico candidato della stessa lista.

Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene introdotta nell'apposita urna.

## **2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna**

L'elettore ha diritto a ricevere una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

## **2.11 Quorum per la validità delle elezioni**

Per la validità delle votazioni è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta consecutivamente una sola volta con le stesse modalità. Se nella seconda votazione non si raggiunge il *quorum* richiesto, si procede ad un'ulteriore votazione senza previsione di quorum. Restano comunque valide le liste presentate per la prima votazione.

## **2.12 Operazioni di scrutinio**

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco.
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata



- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per il candidato di quella lista
- cui non si accompagni il voto di preferenza
- cui si accompagnino più voti di preferenza

In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza espressi in numero superiore a quello ammesso.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

### **2.13 Verifica e proclamazione dei risultati**

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. Viene proclamato eletto il candidato della lista più votata. A parità di numero di voti di lista e di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di rappresentante degli studenti, si procede d'ufficio alla sostituzione mediante la nomina del candidato non eletto appartenente alla seconda lista più votata che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. In difetto di tale condizione, si indicano nuove elezioni.

### **2.14 Nomina**

Il candidato proclamato eletto è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, per un biennio, con decorrenza dalla data stabilita dallo stesso decreto.

Il Rettore  
f.to prof. Giovanni Paciullo